



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

ORDINANZA N. 300 / 2026

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO, LATTINE O ALTRI CONTENITORI ATTI AD OFFENDERE, IN OCCASIONE DELLA "FESTA DELLA MUSICA" NELL'AREA INTERESSATA DALLA MANIFESTAZIONE E VIE LIMITROFE NEI GIORNI 20 E 21 GIUGNO 2026.

IL SINDACO

Premesso che:

che nei giorni 20 e 21 Giugno 2026 si svolgeranno nel centro storico cittadino e vie limitrofe, ovvero nell'area imperniata su P.zza Martiri della Libertà, P.zza Portici, P.zza Matteotti, P.zza Marinai D'Italia, P.zza San Rocco (solo sabato pomeriggio), Via F.lli Piol area all'aperto, Via F.lli Piol ang. P.zza Garibaldi, Via F.lli Piol ang. Via Nuova Collegiata, Via F.lli Piol ang. V.le Partigiani, C.so Susa Galleria Vart, Sagrato Collegiata Alta, P.zza Bollani, Giardini Lamarmora (pista di pattinaggio), gli eventi di pubblico spettacolo e intrattenimento della *Festa della Musica*, come da programma depositato agli atti del Comune, organizzata e gestita dal Consorzio Turistico Turismovest su mandato dell'Amministrazione Comunale.

Atteso che:

- il Ministero dell'Interno, nella circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata *“la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo;*
- ai sensi del proprio Statuto, il Comune di Rivoli opera per promuovere il progresso civile, culturale ed economico della comunità e per garantire la sicurezza dei cittadini, e persegue tra le sue finalità la tutela della salute del cittadino.

Richiamate inoltre:

- la Circolare del Ministero – Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. U0011461 del 19/6/2017, avente ad oggetto *“Manifestazioni Pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di Safety”*
- la Circolare del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro del 18/7/2018 n. 11001/110 avente ad oggetto *“Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Di-*

rettiva?.

Considerato che:

- data l'importanza della manifestazione si prevede una notevole affluenza di pubblico che sicuramente sarà indotto ad un consumo di bevande, per assicurare il più corretto svolgimento della manifestazione e prevenire ogni criticità legata a possibili comportamenti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, è necessario adottare adeguate misure preventive che limitino temporaneamente la vendita per asporto e consumo di bevande in contenitori di vetro, lattine o altri contenitori atti ad offendere, nell'area interessata dalla manifestazione e vie limitrofe.

Rilevato che:

- potrebbero costituire un reale e concreto pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose la dispersione sul suolo di contenitori di vetro, soprattutto se frantumati, nell'area interessata dalla manifestazione e aree limitrofe, e il consumo di bevande in lattina in caso di uso improprio;
- esistono ragioni di sicurezza allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico all'incolumità pubblica tali per cui si ritiene opportuno vietare la vendita anche per asporto di bevande in contenitori di vetro e/o lattine o qualunque altro contenitore idoneo all'offesa della persona nell'area interessata alla manifestazione e vie limitrofe (da intendersi fino a un raggio di 500 metri dall'area indicata nel presente provvedimento) nei giorni 20- 21 Giugno c.a.;
- il suddetto divieto debba essere esteso a tutti gli esercizi pubblici, ai commercianti del settore alimentare sia in sede fissa che in forma itinerante, e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma, nell'area interessata alla manifestazione e vie limitrofe (*da intendersi fino a un raggio di 500 metri dall'area indicata nel presente provvedimento*).

Dato atto che:

ai sensi dell'art. 13 comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, atteso che il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, non trovano applicazione gli artt. 7 e seguenti della medesima Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Visti:

- l'art. 7-bis comma 1-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.
- il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- la Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38;
- il D. Lgs. n. 114 del 31/03/1998;
- le Circolari del Ministero dell'Interno;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981.

ORDINA

che per i motivi esplicitati in premessa, durante lo svolgimento della **“Festa della Musica”** nei giorni **Sabato 20 Giugno 2026** in:

- **P.zza Martiri della Libertà, P.zza Portici, P.zza Matteotti, P.zza Marinai D'Italia, P.zza San Rocco (solo sabato pomeriggio), Via F.lli Piol area all'aperto, Via F.lli Piol ang. P.zza Garibaldi, Via F.lli Piol ang. Via Nuova Collegiata, C.so Susa GalleriaVart, Sagrato Collegiata Alta e vie limitrofe (*da intendersi fino a un raggio di 500 metri dall'area indicata nel presente provvedimento*) dalle ore 14:30 del 20/06/2026 alle ore 03:00 del 21/06/2026;**

e Domenica 21 Giugno 2026 in:

- **P.zza Martiri della Libertà, P.zza Portici, P.zza Matteotti, P.zza Marinai D'Italia, Via F.lli Piol ang. P.zza Garibaldi, Via F.lli Piol ang. V.le Partigiani, P.zza Bollani, C.so Susa GalleriaVart, Giardini Lamarmora (pista di pattinaggio) e vie limitrofe (da intendersi fino a un raggio di 500 metri dall'area indicata nel presente provvedimento) dalle ore 14:30 del 21/06/2026 alle ore 00:30 del 22/06/2026.**

IL DIVIETO DI

1. **vendere** per asporto bevande in contenitori di vetro, lattine o altri contenitori atti ad offendere;
2. **somministrare** bevande in contenitori di vetro, lattine o altri contenitori atti ad offendere;
3. **introdurre e consumare** bevande in contenitori di vetro, lattine o altri contenitori atti ad offendere, anche già in proprio possesso;
4. **vendere** per asporto o cedere a qualsiasi titolo, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, di bevande in contenitori di vetro, lattine o altri contenitori atti ad offendere, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità, anche se erogate da distributori automatici, i cui gestori dei distributori automatici dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l'erogazione.
5. **abbandonare**, fuori dagli appositi contenitori, vetro e/o lattine e/o altri contenitori atti ad offendere.

ORDINA ALTRESI'

il rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Urbana relativamente alla salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città nonché della qualità dell'ambiente urbano.

AVVERTE

- che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Salvo il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 C.P., le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad euro 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis comma 1 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24/11/81 n. 689 e s.m.i..

Che il presente Provvedimento viene emesso ad integrazione dell'Ordinanza Sindacale n. 254 del 25 Maggio 2026, che qui si richiama integralmente.

- che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Piemonte, ai sensi dell'articolo 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente e altresì diffusa attraverso ogni altra forma ritenuta utile e che sia trasmessa:

al Prefetto di Torino;

all'Ufficio di Gabinetto della Questura di Torino;

al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Rivoli;

al Comando Compagnia Carabinieri di Rivoli;

al Comando della Polizia Locale;

- che il Corpo di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica siano incaricati del controllo sull'ottemperanza della presente Ordinanza.

Li, 16/06/2026

IL SINDACO

ERRIGO ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)